



# CITTA' DI GAGLIANO DEL CAPO

## Provincia di Lecce

Al Responsabile dell'Ufficio Personale

Presso sede

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Da allegare sub "A" alla deliberazione avente per oggetto: **"APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2020/2021 - MODIFICHE AL PIANO OCCUPAZIONALE 2018 APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 38 DEL 13.03.2018"**.

**Atteso** che per il Comune di Gagliano del Capo il quadro normativo di riferimento in materia di contenimento della spesa di personale rimane:

- il comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 il quale prevede che gli enti locali sono tenuti ad assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) *abrogato*; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- il comma 557-bis dell'art. 1 della Legge 296/2006 il quale prevede che al fine del predetto contenimento, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- il comma 557-ter dell'art. 1 della Legge 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del vincolo di cui al punto 1, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008;
- il comma 557-quater dell'art. 1 della Legge 296/2006, comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, della Legge n. 114 del 2014, che testualmente recita: "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" (E' da intendere il triennio 2011/2013 per effetto di quanto precisato dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, Delibera n. 25/2014 che precisava come si tratti di un parametro fisso e immutabile, non dinamico, che non cambia nel tempo);
- l'art. 9, comma 28, della L. 122 del 2010, così come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, della legge n. 114 del 2014 e di recente dall'articolo 16, comma 1-quater, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016;

**Preso atto** che l'art. 3, comma 5, della Legge n. 114 del 2014 ha disposto l'abrogazione dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008;

**Preso atto** che il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 ha disposto l'abrogazione del comma 557 lett. a) della L. n. 296/2006;

**Visto** il D.L. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. 48/2017;



# CITTA' DI GAGLIANO DEL CAPO

## Provincia di Lecce

**Esaminata** la delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 27/SEZAUT/2014/QMIG nella parte in cui interviene in merito al contrasto interpretativo sull'obbligatorietà o meno di osservare il contenimento della spesa di personale anche con riferimento al rapporto della stessa con la spesa corrente, esprimendo in merito il seguente principio di diritto: *"le disposizioni contenute nel comma 557 lett. a) della L. n. 296/2006, che impongono la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti, devono considerarsi immediatamente cogenti alla stregua del parametro fissato dal comma 557-quater e la programmazione della spesa di personale deve essere orientata al rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale ivi indicato"*. Alla luce di tale intervento, quindi, gli enti locali, oltre al vincolo del contenimento della spesa di personale per ciascun anno di riferimento rispetto alla media del triennio 2011-2013, dovranno osservare anche l'obbligo di riduzione del rapporto tra la spesa di personale ed il complesso delle spese correnti. La Corte precisa, poi, che tale contenimento deve essere assicurato sulla base del parametro fissato dal comma 557-quater, ovvero rispetto al valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013.

**Considerato**, quindi, che l'Amministrazione Comunale, per l'anno 2018:

- dovrà sostenere una spesa per il personale (retribuzioni lorde con trattamento fisso ed accessorio, oneri riflessi, IRAP, assegni per il nucleo familiare, buoni pasto, spese per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 Tuel) non superiore a quella media sostenuta nel triennio 2011/2013;
- fermo restando il rispetto dei limiti di cui al punto precedente, dovrà garantire che la spesa complessiva per rapporti di lavoro flessibile non sia superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il Comune di Gagliano del Capo il limite di spesa è stato definito con deliberazione G.C. n. 37 del 07 marzo 2017;

**Visto** l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, per come modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, cd legge di stabilità 2012, che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di provvedere annualmente alla rilevazione delle "situazioni di soprannumero" nonché "comunque delle eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria";

Alla luce di quanto sopra

### SI ATTESTA CHE

- questo Ente per l'anno 2017 ha rispettato i limiti in materia di pareggio di bilancio e che la relativa attestazione è stata trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato nei termini previsti;
- l'attuale gestione provvisoria 2018 è orientata al rispetto del pareggio di bilancio;
- la spesa del personale 2017 è risultata inferiore rispetto a quella media sostenuta nel corso del triennio 2011/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006;
- la spesa del personale nel corso del corrente esercizio finanziario sarà inferiore rispetto a quella media sostenuta nel corso del triennio 2011/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006;
- nell'anno 2018 la spesa complessiva per il lavoro flessibile sarà inferiore alla spesa per come determinata con deliberazione di G.C. n. 37 del 7.03.2017;
- il comune ha da tempo attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del D.L. n. 66/2014;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 il comune ha approvato il bilancio preventivo 2018/2020 in data 29.03.2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 il comune ha approvato il conto consuntivo 2017 in data 17.07.2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 il comune ha trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche i dati richiesti dalla citata disposizione;
- con deliberazione G.C. n. 38 del 13.03.2018 è stata attestata l'assenza di personale in eccedenza;
- con deliberazione G.C. n. 67 del 26.04.2018 è stato approvato il Piano della Performance 2018/2021;



**CITTA' DI GAGLIANO DEL CAPO**  
*Provincia di Lecce*

- non risultano crediti nei confronti della PA da certificare;
- l'Ente non è beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi del comma 508 della legge n. 232/2016.

Attesta, altresì, che la spesa per il personale in servizio sommata con la spesa connessa alle facoltà assunzionali pari ad € 265.050,35 è inferiore alla spesa potenziale massima ovvero al limite imposto dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i. (spesa media triennio 2011/2013) pari ad € 1.043.107,99.

Gagliano del Capo, 31 luglio 2018.

Il Segretario Comunale  
Dott. Lorenzo LEO

